

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Carboni

COMUNE DI BORGO LARES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci giorni consecutivi (art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Borgo Lares, li 18/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Carboni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2020 ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Carboni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Borgo Lares, 18/12/2020



Il Segretario Comunale
Michele Carboni

COPIA

N° 96 del 15/12/2020

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING CLUB JUDICARIA A.S.D. PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle Adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita, in prima convocazione, la **Giunta comunale**.

N.	Nominativo	Presente	Assente
1	MARCHETTI GIORGIO	X	
2	CHEMOTTI SILVIA		X
3	BERTOLINI ROBERTO	X	

Presenti N. 2 – Assenti N. 1

Il Segretario Comunale, Michele Carboni assiste e verbalizza alla seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING CLUB JUDICARIA A.S.D. PER L'ANNO 2020.

delibera

Premesso che l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 prevede l'erogazione di benefici economici e trasferimenti a persone od enti pubblici e privati previa determinazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui l'Amministrazione deve attenersi;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2016, esecutiva, che con regolamento disciplina l'erogazione di contributi alle associazioni, comitati, enti e società con finalità utili senza scopo di lucro;

Visto in particolare l'art. 5 del Regolamento che prevede la documentazione da allegare alla richiesta di concessione di contributo. In particolare:

- a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- b) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- c) Dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo;
- d) Dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politica amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della l. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981;

Vista la domanda presentata il 03.09.2020, prot. n. 3314, dall'Associazione A.S.D. SPORTING CLUB JUDICARIA, con sede in Tione di Trento, che chiede un contributo a sostegno dell'attività dell'associazione, per l'anno 2020;

Esaminato l'art. 13 del Regolamento per la concessione dei contributi, secondo il quale il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie, ricreative, del tempo libero;

Ritenuto che l'attività sportiva organizzata dall'Associazione A.S.D. SPORTING CLUB JUDICARIA sia di interesse pubblico, in particolare sportivo e ricreativo, in considerazione del fatto che partecipano anche alcuni giovani di Borgo Lares;

Verificato, sulla base dell'atto costitutivo dell'unione sportiva in oggetto, che la medesima istituzione è libera associazione senza personalità giuridica con oggetto lo sviluppo fisico e morale dei propri soci attraverso la promozione del gioco del calcio;

Ritenuto di concedere un contributo in relazione all'entità della spesa prevista e alla rilevanza dell'iniziativa per il Comune e del numero degli atleti partecipanti;

Esaminato attentamente il programma delle attività e delle iniziative intraprese in relazione agli importi di bilancio e al contributo da erogarsi e tenuto conto dell'assetto finanziario dell'associazione;

Valutato di quantificare tale contributo in € 600,00* per le nobili finalità di educazione sportiva dei ragazzi;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, il quale include la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

1. di CONCEDERE ed EROGARE, per quanto esposto in premessa, un contributo di € 600,00* alla Associazione A.S.D. SPORTING CLUB JUDICARIA con sede in Tione di Trento, a sostegno dell'attività ordinaria per l'ANNO 2020;
2. di IMPUTARE la spesa di cui al punto 1. che precede, al capitolo 20000 – Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, del bilancio di previsione 2020, dove esiste apposita e sufficiente disponibilità interamente finanziata.
3. di NON EFFETTUARE la ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600, in quanto l'associazione favorisce la formazione sportiva dei giovani e il contributo è relativo all'attività istituzionale, come dichiarato dal Presidente.
4. di dare atto che, avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06.12.1071, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.